

# TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

### Parte Generale

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 30/03/2022

**TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.**

SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DI NOGARO, VIA ENRICO FERMI N. 46

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE N. 02591680216

**INDICE**

<b>PARTE GENERALE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE PRIMA</b>	
<b>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231</b>	<b>3</b>
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	3
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	4
1.3 LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	6
1.4 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	6
1.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	7
1.6 IL SINDACATO DI IDONEITÀ	8
1.7 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA	8
<b>SEZIONE SECONDA</b>	
<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.</b>	<b>10</b>
2.1 LA SOCIETÀ	10
2.2 LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.	10
2.3 FINALITÀ DEL MODELLO	10
2.4 DESTINATARI	11
2.5 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	11
2.6 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	14
2.7 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	15
2.8 CODICE ETICO E MODELLO	17
<b>SEZIONE TERZA</b>	
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>18</b>
3.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	18
3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
<b>SEZIONE QUARTA</b>	
<b>SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>25</b>
4.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	25
4.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI	27
4.3 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA	27
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	27
4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI	28
4.6 SANZIONI EX. ART.6 COMMA 2 BIS D.LGS 231/2001 ("WHISTLEBLOWING")	28
<b>SEZIONE QUINTA</b>	
<b>DIFFUSIONE DEL MODELLO</b>	<b>29</b>
<b>SEZIONE SESTA</b>	
<b>ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>	<b>30</b>

## PARTE GENERALE

### SEZIONE PRIMA

#### IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

##### 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “**D.Lgs. 231/2001**” o, anche solo il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha inoltre inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

*La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il fatto reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.*

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto di configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

## 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

### Categorie di Reato D.Lgs. 231/2001:

1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
2	Reati di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati, introdotti nel Decreto della Legge 48/2008 (art. 24-bis)
3	Reati di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 ter)
4	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis)
5	Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1)
6	Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter) e dalla L.190/2012 nonché ampliati dalla Legge n. 69/2015
7	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater)
8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1)
9	Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies)
10	Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies)

11	Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006 (art. 10)
12	Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies)
13	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies)
15	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies)
16	Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies) e ampliati dalla Legge n. 68/2015 (art. 25-undecies)
17	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies)
18	Reati di Razzismo e Xenofobia, introdotto nel Decreto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 (art. 25-terdecies)
19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nel Decreto dalla Legge 39/2019 (art. 25 quaterdecies)
20	Reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies)
21	Reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 sexiesdecies)

In relazione al reato di cui all'art. 24 bis, in particolare con riferimento all'ipotesi di "accesso abusivo" in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero la permanenza in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il controllo del sistema, si evidenzia che l'Azienda, nell'ambito delle attività di adeguamento alle idonee misure di sicurezza previste dalla normativa a protezione dei dati personali trattati, ha definito un insieme di strumenti tecnici e misure organizzative e di controllo relative alla gestione delle credenziali di accesso al sistema informatico. Sebbene tali misure e procedure mirino in primo luogo alla disciplina delle modalità di svolgimento dei trattamenti di dati personali, esse costituiscono, anche in quanto basate in analogia a "best practice" largamente adottate, un efficace strumento mirante ad impedire comportamenti che mirino ad effettuare accessi abusivi. Tali misure e procedure sono descritte nel Registro dei trattamenti.

Anche in ambito protezione dei dati, sono state adottate una serie di misure in grado di garantire in ordine alla perdita, furto, sottrazione e/o copia dei dati:

- Sistemi antivirus
- Sistema di protezione da accessi abusivi (firewall)
- Aggiornamento mensile dei sistemi operativi
- Gestione degli strumenti e delle procedure di autenticazione e di assegnazione di privilegi applicativi agli utenti del sistema informatico
- Definizione di procedure per lo svolgimento regolare e sistematico, con frequenze opportune, delle informazioni rilevanti presenti nei sistemi informatici aziendali, con l'utilizzo di procedure di ripristino testate e controllate in caso di necessità
- Gestione organizzata dei supporti rimovibili
- Gestione della rete internet (formazione agli utenti, sistema di filtraggio dei contenuti Internet, accesso limitato agli utenti sulla base del profilo lavorativo...)

### **1.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

### **1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### **1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO**

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

## **1.6. IL SINDACATO DI IDONEITÀ**

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dell'ente, concerne due profili:

- l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto;
- il c.d. "il sindacato di idoneità" sull'eventuale Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dell'ente

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma": il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## **1.7. Le "Linee Guida" di Confindustria**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

## **SEZIONE SECONDA**

### **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.**

#### **2.1. LA SOCIETÀ**

Taghleef Industries S.p.A. (di seguito, “**Taghleef**” o la “**Società**”), società appartenente al Gruppo Taghleef Industries (di seguito il “Gruppo”) leader a livello mondiale nella produzione di BOPP, BOPLA e CPP film con Capogruppo in Dubai U.A.E., opera nel settore della produzione di film plastico. TAGHLEEF produce e commercializza film plastico, utilizzato principalmente per packaging alimentare, mediante lavorazione di materie prime.

#### **2.2. LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.**

La Società adotta un sistema di gestione tradizionale i cui organi sociali sono rappresentati dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, mentre la revisione contabile è affidata ad una società di revisione esterna.

#### **2.3. FINALITÀ DEL MODELLO**

Taghleef, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche , “CdA”) nell'anno 2011, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.4) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti a prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati Taghleef ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Consapevole della necessità di mantenere aggiornato il Modello affinché risulti idoneo alla prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti, la Società ha pertanto approvato la presente versione del Modello che recepisce la valutazione aziendale rispetto alla struttura organizzativa e all'applicabilità al contesto operativo di Taghleef dei nuovi reati presupposto di recente introduzione.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di Taghleef di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- porre una efficiente ed equilibrata organizzazione, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

#### **2.4. DESTINATARI**

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono, in Taghleef o in una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti), per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "**Destinatari**").

Sono altresì destinatari dei principi generali del Modello per quanto applicabili nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.






#### **2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO**

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il Sistema dei controlli preventivi, il Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo) e delle Parti Speciali riportanti i rischi-reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.

Di seguito l'elenco delle Parti Speciali che compongono il Modello e riguardanti i reati potenzialmente rilevanti per la Società:

- Parte Speciale A – “Reati contro la Pubblica Amministrazione”;
- Parte Speciale B – “Reati informatici”;
- Parte Speciale C – “Reati di criminalità organizzata”;
- Parte Speciale D – “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” e “Delitti contro l’industria e il commercio”;
- Parte Speciale E – “Reati societari”;
- Parte Speciale F – “Reati contro la personalità individuale”;
- Parte Speciale G – “Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
- Parte Speciale H – “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio”;
- Parte Speciale I – “Reati in materia di violazione del diritto d’autore”;
- Parte Speciale L – “Induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all’autorità giudiziaria”;
- Parte Speciale M – “Reati ambientali”;
- Parte Speciale N – “Reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- Parte Speciale O – “Reati tributari”;
- Parte Speciale P – “Reati in materia di contrabbando”.

Gli elementi fondamentali sviluppati da Taghleef nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

	La mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto.
	La previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati.
	L’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.
	L’adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.
	Lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).

Si evidenzia che, oltre alla presente realizzazione del presente Modello, per un miglior perseguimento degli obiettivi di cui al D.Lgs 231/01, l'Azienda ha proceduto a svolgere gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), adempimenti che consentono, in un'ottica di gestione integrata dei sistemi, di individuare i comportamenti corretti da tenere in azienda, da parte di chi opera per conto della stessa azienda, sia all'interno che all'esterno. L'adeguamento relativo ha richiesto un'analisi dei processi aziendali allo scopo di individuare quali fra di essi configurasse un trattamento di dati personali, quali persone agiscono in qualità di addetti al trattamento, quali soggetti esterni partecipano ai trattamenti di cui è titolare l'Azienda, quali sono gli strumenti utilizzati per svolgere i trattamenti e quali sono le misure di sicurezza e protezione adottate. A seguito dell'analisi condotta sono state prodotte istruzioni scritte agli addetti al trattamento ed atti di nomina ai responsabili del trattamento e, soprattutto, è stato predisposto il "Registro dei trattamenti" che viene mantenuto aggiornato con continuità.

Si evidenzia che, nell'ambito delle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) l'Azienda ha impartito specifiche direttive in tal senso, redigendo, oltre al Registro dei trattamenti, anche un Regolamento interno per il trattamento dei dati personali ed un Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sistemi di comunicazione, ove vengono espressamente indicate tutte le prescrizioni da adottare in materia.

Nell'ambito della tutela dei dati personali (**Regolamento UE 2016/679**), per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici (elaboratori, programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato), l'Azienda ha disposto l'adozione e gestione di un sistema di autorizzazione (**basato sull'utilizzo di credenziali di autorizzazione costituite da un codice identificativo individuale ed una password riservata**), finalizzato a definire e circoscrivere, per ciascun **addetto**, le tipologie di dati ai quali può accedere ed i trattamenti che può effettuare; l'autorizzazione è limitata a quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Ad ogni **addetto** è stata assegnata individualmente una credenziale, che è composta da un codice identificativo dell'incaricato medesimo (username), attribuito dagli Amministratori di sistema, ed una parola chiave riservata (password), conosciuta solamente dall'incaricato, che provvede ad elaborarla, mantenerla riservata e modificarla periodicamente. Non è ammesso che due o più incaricati possano accedere agli strumenti elettronici utilizzando la medesima credenziale.

L'Azienda ha inoltre predisposto specifiche linee guida di condotta per la gestione delle predette credenziali, così come per l'utilizzo dei sistemi e programmi informatici, contenute sia all'interno del **Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sistemi di comunicazione** che del **Registro dei trattamenti**.

Come già sopra evidenziato, in ordine al reato di cui all'art. 24 bis, in particolare con riferimento all'ipotesi di "accesso abusivo" in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero la permanenza in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il controllo del sistema, l'Azienda, nell'ambito del **Registro di trattamenti redatto ai sensi del Regolamento UE 2016/679**, ha individuato specifiche misure di sicurezza anche in tale senso.

All'interno del Registro, in particolare, sono descritte politiche e misure di sicurezza che vengono periodicamente revisionate e verificate. Infine, all'interno del processo di adeguamento, vengono svolti periodiche attività di formazione rivolte agli addetti al trattamento, che, oltre a presentare gli aspetti normativi relativi al trattamento dei dati personali, forniscono indicazioni per un utilizzo lecito, corretto e sicuro dei sistemi informatici aziendali, allo scopo di minimizzare il rischio di aggressioni informatiche e l'effettuazione da parte degli utenti di azioni irregolari od illecite.

Con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 25 *bis* del Decreto dalla Legge 99/2009 (reati di contraffazione e alterazione di segni distintivi e di prodotto) la Società ha ritenuto di considerare potenzialmente a rischio l'attività di gestione degli adempimenti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per la registrazione e il rinnovo dei brevetti e modelli di design di prodotti della Società, nell'ambito dell'ideazione e produzione di prodotti.

In particolare, sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione della fattispecie di reato sopra descritte:

- inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi e di eventuali loro sub-fornitori, di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;
- predisposizione di idonee procedure atte a verificare che i prodotti in fase di elaborazione per la produzione e/o la commercializzazione non siano oggetto di tutela brevettuale o di marchi già in essere;
- predisposizione di idonee procedure atte ad impedire la commercializzazione di prodotti con segni distintivi contraffatti e/o con segni mendaci tali da trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

## **2.6. LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Direttori di funzione e dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- del corpus normativo aziendale (i.e. procedure, istruzioni) e del sistema dei controlli in generale;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014;
- della "storia" della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. **Matrice delle Attività a Rischio-Reato**), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Taghleef. Detto documento è custodito presso la sede della Società, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate, le c.d. **attività sensibili**, i.e. attività aziendali potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. **processi sensibili**).

Come già sopra esposto, l'Azienda ha provveduto ad effettuare la predetta analisi dei rischi, basata sull'analisi approfondita dell'insieme delle misure e delle politiche di sicurezza poste in essere a fronte delle diverse attività e minacce riguardanti la gestione del sistema informatico, anche nell'ambito della normativa inerente al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), redigendo e mantenendo aggiornato il Registro dei trattamenti.

## 2.7. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il sistema di controllo interno di Taghleef si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali costituito anche dalle istruzioni operative;

- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli secondo quanto definito dai piani di audit locali del sistema di gestione integrato qualità-igiene-ambiente-sicurezza, nonché dall'Ente terzo Certificatore per quanto più compiutamente attiene alle verifiche sull'operatività del sistema di gestione medesimo;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- Il Regolamento Interno per il trattamento dei dati personali e l'utilizzo dei sistemi informatici;
- Il Registro dei trattamenti (Regolamento UE 2016/679).

L'attuale sistema di controllo interno di Taghleef, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*: ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale gli Enti aziendali preposti possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- *“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*: il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, il sistema prevede che:
  - (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati;
  - (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
  - (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- *“documentazione dei controlli”*: l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente attraverso la redazione di verbali).

Il Sistema di controllo interno garantisce inoltre:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Questo ultimo aspetto in particolare è garantito da una serie di misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative, adottate dall'Azienda per la tutela dei dati personali sulla base dell'applicazione del principio di “responsabilizzazione” stabilito dalla vigente normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente in TAGHLEEF prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole Direzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini del bilancio, svolte nell'ambito della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Attività di controllo dei trattamenti affidati all'esterno, previa verifica dell'idoneità del soggetto individuato, sia in termini di possesso di competenza necessarie, anche relativamente alle disposizioni normative, sia in termini di capacità di assicurare la protezione dei dati trattati;
- Predisposizione di nomine di Responsabili nel caso in cui i trattamenti di dati personali vengano affidati a soggetti esterni con modalità e contenuti conformi a quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

## **2.8. CODICE ETICO E MODELLO**

Taghleef, determinata ad improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi, ha adottato il Codice Etico (di seguito, alternativamente il "**Codice**" o il "**Codice Etico**"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali e dipendenti.

Il presente Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di Taghleef afferma principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

## SEZIONE TRE

### Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Taghleef ha istituito in data 14.07.2011 l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione.
- **Professionalità**: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.
- **Continuità d'azione**: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Taghleef. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di uno o più dipendenti della Società.

#### 3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'OdV restano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'OdV dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da comprometterne l'indipendenza ed autonomia.

I compensi dei componenti dell'OdV, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'OdV, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il CdA può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'OdV in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'OdV nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al CdA di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'OdV stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'OdV;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R..

L'OdV provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto.

### **3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (esempio indirizzo di posta elettronica, numero di fax e cassetta postale per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- segnalare immediatamente al CdA eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche l'Amministratore Delegato (in qualità di soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio) laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero CdA.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'OdV è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni centrali e dalle funzioni locali di area;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'OdV può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'OdV stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'OdV nel suo complesso.

Il CdA della Società assegna all'OdV un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'OdV stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'OdV delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente del CdA.

### **3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'OdV comunica direttamente al CdA della Società.

Segnatamente, l'OdV riferisce al CdA lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- ogni qualvolta l'OdV lo ritenga necessario e comunque almeno annualmente, nei confronti del CdA, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'OdV stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'OdV informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Collegio Sindacale;
- occasionalmente, nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del CdA, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal CdA che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'OdV ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

### **3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV da parte delle Funzioni della Società, diretti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'OdV le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'OdV e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'OdV medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'OdV, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'OdV e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'OdV ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

Le segnalazioni, anche in ossequio alla L. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. Whistleblowing) possono essere effettuate attraverso tre distinti canali e con le seguenti modalità:

- posta cartacea all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Taghleef Industries S.p.A.; Via Enrico Fermi 46 – 33058, San Giorgio di Nogaro (ITALIA);
- posta elettronica all'indirizzo: [organismodivigilanza@ti-films.com](mailto:organismodivigilanza@ti-films.com)

Tali canali sono resi noti ai destinatari del Modello e ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

La Società garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A contempo la Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso.

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'OdV:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Amministratore Delegato (in qualità di soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio) per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al CdA e al Collegio Sindacale;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione al CdA, informandone anche l'Amministratore Delegato (in qualità di soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio) laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'OdV di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di TAGHLEEF, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- risultanze degli audit interni e dell'ente certificatore esterno sul Sistema di Gestione Integrato qualità – igiene – ambiente - sicurezza;
- presunte violazioni del Codice Etico. L'invio di dette notizie all'OdV è posto in capo alle Funzioni Responsabile Finanziario e Responsabile Risorse Umane;
- presunte violazioni del regolamento interno in materia di privacy e/o del D.Lgs. 196/03, nei limiti di quanto sopra evidenziato e riconducibile all'ambito di tutela del D.Lgs. 231/2001.

In molte parti del modello organizzativo vengono riprese delle attività che l'Azienda ha già messo in atto in ambito di protezione dei dati personali. Sono notevoli gli sforzi profusi in tal senso:

- Dalla elaborazione e redazione del Registro dei trattamenti per il quale l'Azienda provvede comunque all'aggiornamento periodico anche per monitorare le misure da intraprendere in una realtà in continua evoluzione;
- Elaborazione e redazione del Regolamento Interno per il trattamento dei dati personali e l'utilizzo dei sistemi informatici nonché espressa spiegazione del medesimo al personale: è stato creato un apposito regolamento per trasmettere ai dipendenti l'importanza e la delicatezza nel trattamento dei dati nonché per renderli edotti sulle misure di sicurezza disposte a tutela dei medesimi e sulle modalità per porle in essere;
- Fornitura di istruzioni scritte agli addetti al trattamento, contenenti per ciascuno di essi l'ambito di trattamento consentito e le prescrizioni per assicurare un trattamento lecito, sicuro e corretto dei dati, mantenute regolarmente aggiornate;
- Nomina di Responsabili esterni, prodotte in tutti i casi in cui i trattamenti vengano affidati a soggetti esterni, redatte secondo le prescrizioni dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ed indirizzate esclusivamente a soggetti che per competenza, capacità e competenza assicurino la possibilità di rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati personali anche sotto il profilo della loro sicurezza;
- Formazione: ogni dipendente addetto al trattamento ha partecipato ad una sessione formativa volta a sensibilizzarlo sulle tematiche della Privacy e a dare indicazioni pratiche su quale comportamento tenere nel momento in cui si viene a contatto con i dati (particolari, giudiziari o semplicemente comuni, ma in ogni caso aziendali, particolarmente importanti per la realtà lavorativa);
- Analisi dei rischi che incombono sui dati: questo aspetto permette di valutare a quali rischi sono soggetti i dati tenendo conto della loro natura, delle attività e delle modalità operative in atto in azienda al fine poi di individuare le corrette misure di protezione da adottare;
- Miglioramento ed aggiornamento continuo dei sistemi informativi, sistemi antivirus, firewall... in proporzione allo stato di avanzamento della tecnica, come ampiamente documentato nel Registro dei trattamenti.

L'OdV, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni tenute al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'OdV – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'OdV in un apposito archivio istituito presso la sede della Società.

## **SEZIONE QUATTRO**

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- A. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- B. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

#### **4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 Codice civile e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

1. rimprovero verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
5. licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - adottati, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
  - adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

#### **4.2. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI**

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 Codice civile, nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i. multa;
- ii. sospensione dal lavoro;
- iii. risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'OdV, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 Codice civile.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 Codice civile.

#### **4.3. SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA**

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

#### **4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

#### **4.5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI**

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

#### **4.6. SANZIONI EX ART. 6 COMMA 2 BIS D.LGS. 231/2001 (“WHISTLEBLOWING”)**

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 (c.d. Whistleblowing), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

## **SEZIONE QUINTA**

### **DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Taghleef, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale Taghleef si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblicare il Modello sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo (es. bacheche aziendali);
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura dell'Ufficio Personale e disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

## **SEZIONE QUINTA**

### **ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

In particolare, il Presidente definisce la struttura del Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Direzioni di Stabilimento e Direzioni aziendali per gli ambiti di rispettiva competenza.

Le Direzioni e i Responsabili delle Direzioni aziendali interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.



# TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

### ALLEGATO 1

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 30/03/2022**

TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.

SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DI NOGARO, VIA ENRICO FERMI N. 46

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE N. 02591680216

DATA ULTIMA MODIFICA: 16.03.2022

**ELENCO REATI**

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
  - Peculato (art. 314 c.p.)
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)
  - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.)
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
  - Concussione (art. 317 c.p.)
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
  - Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)
  
2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):
  - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
  - Sicurezza cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)
  
3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
  - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
  - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.)
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 bis):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.)
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
  - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.)
  - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.)
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs 38/2017 (art. 25 ter):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
  - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
  - False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.)
  - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
  - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
  - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
  - Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
  - Pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L. 15/1980)
  - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
  - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
  - Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989)
  - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.Lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980)
  - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999)
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1)
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati dalla Legge 38/2006 e dalla Legge 199/2016 (art. 25 quinquies):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 bis, comma 2 c.p.)
  - Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pornografico, anche per via telematica (art. 600 ter, comma 3 c.p.)
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
  - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.)
  - Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600 ter, comma 1 e 2)
  - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998)
  - Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998)
11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006 (art. 10 L. 146/2006):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990)
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.)
13. Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e Modificati dal D.Lgs. 198/2014 (art. 25 octies):
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
  - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
  - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):
- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis, Legge 633/41)
  - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41)
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41)

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102- quater della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'art. 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1 Legge 633/41)

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2 Legge 633/41)
  - Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies Legge 633/41)
  - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41)
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (Art. 25-decies)
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies):
- Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)
  - Disastro ambientale (452-quater c.p.)
  - Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.)
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.)
  - Circostanze aggravanti (452-octies c.p.)
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006)
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
  - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006)
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
  - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006)
  - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 09.12.1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari

appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 09.12.1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992)

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 09.12.1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992)
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992)
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993)
- Inquinamento di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 - 9 D.Lgs. n. 202/2007)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

18. Reato di razzismo e xenofobia, introdotto nel Decreto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nel Decreto dalla Legge 39/2019 (art. 25 quaterdecies):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

20. Reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

21. Reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 sexiesdecies).
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)
  - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973)
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)
  - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)
  - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973)
  - Circostanze aggravanti (art. 295 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304 D.P.R. 43/1973)
  - Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 D.P.R. 43/1973)
  - Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313 D.P.R. 43/1973)
  - Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 D.P.R. 43/1973)
  - Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 D.P.R. 43/1973)
  - Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 D.P.R. 43/1973)
  - Inosservanza di formalità doganali (art. 319 D.P.R. 43/1973)
  - Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320 D.P.R. 43/1973)
  - Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 D.P.R. 43/1973)

# TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

### PARTE SPECIALE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 30/03/2022**

**TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A.**

SEDE LEGALE IN SAN GIORGIO DI NOGARO, VIA ENRICO FERMI N. 46

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE N. 02591680216

DATA ULTIMA MODIFICA: 16.03.2022

## INDICE GENERALE

<b>PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)</b>	<b>4</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	4
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	9
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
PROCEDURE DI CONTROLLO	13
<b>PARTE SPECIALE B - REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS)</b>	<b>18</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	18
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	19
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	19
PROCEDURE DI CONTROLLO	21
<b>PARTE SPECIALE C - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)</b>	<b>22</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	22
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	22
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	24
PROCEDURE DI CONTROLLO	24
<b>PARTE SPECIALE D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS) – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)</b>	<b>25</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	25
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	26
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	27
PROCEDURE DI CONTROLLO	27
<b>PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)</b>	<b>29</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	29
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	32
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	33
PROCEDURE DI CONTROLLO	35
<b>PARTE SPECIALE F - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)</b>	<b>40</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	40
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	41
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	41
PROCEDURE DI CONTROLLO	42
<b>PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES)</b>	<b>44</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	44
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	45
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	45
PROCEDURE DI CONTROLLO	46

<b>PARTE SPECIALE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)</b>	<b>49</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	49
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	50
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	51
PROCEDURE DI CONTROLLO	52
<b>PARTE SPECIALE I - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO (ART. 25 NOVIES)</b>	<b>54</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	54
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	55
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	55
PROCEDURE DI CONTROLLO	56
<b>PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)</b>	<b>58</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	58
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	58
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	59
PROCEDURE DI CONTROLLO	58
<b>PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)</b>	<b>60</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	60
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	64
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	64
PROCEDURE DI CONTROLLO	66
<b>PARTE SPECIALE N - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)</b>	<b>68</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	68
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	68
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
PROCEDURE DI CONTROLLO	69
<b>PARTE SPECIALE O - REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)</b>	<b>70</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	70
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	72
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	73
PROCEDURE DI CONTROLLO	75
<b>PARTE SPECIALE P - REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)</b>	<b>78</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	78
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	82
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	83
PROCEDURE DI CONTROLLO	84

## **PARTE SPECIALE A**

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche “Taghleef” o “la Società”). Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 e oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo alla presente parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste. Esistono tre macrocategorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio. A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti, facendo riferimento per una elencazione formale all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001:

- *Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale* (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);
- *Regioni*;
- *Province*;
- *Comuni*;
- *Forze Armate e di Polizia* (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell’Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- *Organi garanti di nomina parlamentare* (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici);
- *Autorità, Comitati, Commissioni* (AIPA Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d’Italia);
- *Altri Enti/Istituti* (ACI Automobile Club d’Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l’ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI

Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFM Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPEL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco);

- *Altre Istituzioni* (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e consolati italiani all'estero Unione Europea);
- Enti incaricati di Pubblico Servizio (Soggetti privati che esercitano servizi pubblici in regime di concessione Soggetti privati che esercitano attività di progettazione di opere pubbliche, i componenti del C.d.A. del "Fondo Pensioni" di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di Società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione (se operano per conto di Enti Pubblici);
- *Tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.*

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

Per quanto riguarda la prima tipologia ai sensi dell'art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato **pubblico ufficiale** agli effetti della legge penale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Per quanto riguarda la seconda tipologia, la definizione di "**soggetti incaricati di un pubblico servizio**" Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*". Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO (ART. 316 - BIS C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.
- **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)**  
La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 co. 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico. o dell'Unione europea.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dall'Unione europea.
- **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO E.P. O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640-TER C.P.)**  
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51,00 a €1032,00.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €309,00 a €1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da €600,00 a €3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)**  
L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.
- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)**  
L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.
- **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)**  
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUARTER C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.
- **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)**  
Tale norma estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ad ogni incaricato di un pubblico servizio; in questo caso, tuttavia, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
- **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)**  
Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altre utilità.
- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 332 C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELL'UNIONE EUROPEA E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra, prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> In particolare, la norma prevede, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio:

- Membri della Commissione, del Parlamento, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti europea;
- Funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- Persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- Membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- Coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- Giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
- Membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- Persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- Membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- Persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 346 bis c.p., si configura nel caso in cui un soggetto sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È punito altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della stessa, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione), incluse le detrazioni e deduzioni dei crediti d'imposta previsti;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.), incluse le detrazioni e deduzioni dei crediti d'imposta previsti;
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, quali a titolo esemplificativo:
  - Dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali)
  - Dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE)
  - Altre dichiarazioni relative al traffico doganale.
- Richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili:
  - Denuncia di inizio attività/fine lavori
  - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria, costruzione ampliamenti, impianto fotovoltaico)
  - Adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (esempio Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.)
  - Richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne)
  - Attività di collaudo degli impianti e degli immobili (esempio VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di terra, ecc.)
  - Richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso (esempio da sito produttivo a magazzino).

- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Modifica del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, ecc.) per realizzare canali di comunicazione preferenziali volti alla identificazione di nuove opportunità di business. (Attività inserita in via prudenziale);
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di precontenzioso o di possibile contenzioso;
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) o finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo.  
In particolare, si fa riferimento alle attività svolte in fase di:
  - ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara
  - presentazione della richiesta
  - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro etc.) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive, con riferimento a tutti gli ambienti di lavoro della Società;
- Gestione di rapporti con le Autorità preposte alla autorizzazione, gestione, monitoraggio e smaltimento dei materiali radioattivi (e.g. EURATOM);
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti di produzione (ASL, ISPESL, etc.);
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, idrico e atmosferico (Vigili urbani, ARPA, etc.);
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria, societaria e doganale anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);
- Gestione dei flussi monetari e finanziari (ivi compresa la gestione della piccola cassa e del credito);
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni e donazioni;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai clienti), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
  - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.

- Gestione dei rapporti con l'Ufficio Marchi e Brevetti (sia a livello nazionale sia a livello internazionale);
- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente (ivi compresa la gestione delle note spese);
- Selezione, gestione e monitoraggio dei fornitori e gestione degli acquisti di:
  - materie prime
  - semilavorati e componenti
  - prodotti finiti
  - servizi (ivi comprese le consulenze)
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti linee guida:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali);
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere verificata e sottoscritta da un soggetto in possesso di idonei poteri;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati rispettando il principio della buona fede.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere o promettere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente;
- influenzare, anche per il tramite di terzi, nel corso di una qualsiasi richiesta o rapporto con Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- selezionare dipendenti vicini o suggeriti da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o da persone a questi vicini o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Società, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione o di un terzo;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;

- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- disattendere gli obblighi e i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura), sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste delegati e in ogni caso nel rispetto delle procedure adottate dalla Società.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- anche per il tramite di terzi, distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Acquisti di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo;
- Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
- Tutela della proprietà industriale ed intellettuale;
- Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi;
- Gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- Gestione delle vendite;
- Gestione della Fiscalità;
- Gestione dei Finanziamenti Pubblici.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

➤ **Acquisti di beni e servizi:**

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, la comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito a onorabilità e attendibilità commerciale (es. richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti);
- la Società verifica, preliminarmente all'emissione dell'Ordine di Acquisto ovvero alla stipula del contratto di fornitura, l'assenza di condizioni economiche (a titolo esemplificativo, entità del prezzo, condizioni e modalità di pagamento) che si dimostrino in contrasto con le best practice nonché sproporzionate rispetto ai valori di mercato;
- gli acquisti di beni/servizi e consulenze devono essere documentati da un ordine di acquisto nonché da contratto/lettera di incarico formalmente approvato e sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento; è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
- i contratti con fornitori, clienti e partner devono contenere apposite clausole ex D.Lgs. 231/2001 finalizzate al rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico adottati dalla Società, prevedendo in ipotesi di violazione di tali prescrizioni, la risoluzione del suddetto contratto.

➤ **Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo:**

- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative di budget coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative;
- la Direzione Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- la Direzione Acquisti effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento

avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

- la Direzione Amministrativa definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti e la modalità di gestione degli stessi sono eseguite da soggetti autorizzati in accordo con la stratificazione dei poteri di firma;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;
- sono definiti i criteri di assegnazione delle carte di credito aziendali, nonché le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle spese sostenute con le stesse;
- la Società effettua pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile e approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

Con riferimento alla formazione del Bilancio e ai rapporti con gli Organi di Controllo, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale E "Reati Societari" (art. 25 ter).

➤ **Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti:**

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure aziendali e in accordo con le regole di segregazione dei compiti;
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da almeno due rappresentanti a tal fine titolati; di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata; tale informativa è comunicata al responsabile, archiviata e conservata;
- la Società identifica i nominativi dei soggetti che elaborano, raccolgono e trasmettono la documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- è implementata la segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore è verificata in termini di completezza, correttezza, veridicità e aggiornamento delle informazioni ed è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;
- la Società definisce le modalità nonché i criteri da applicare nelle operazioni di trasmissione della documentazione richiesta dalle Autorità e sono implementate attività di controllo e verifica al fine di garantire la correttezza della documentazione comunicata alla Pubblica Amministrazione;
- è garantito l'utilizzo corretto delle risorse informatiche aziendali e le password assegnate in loro custodia mantenendo strettamente confidenziali i codici e le credenziali di accesso eventualmente forniti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- la Società individua formalmente i soggetti titolati a presiedere alle visite ispettive dei Funzionari Pubblici, prevedendo la predisposizione di verbali inerenti le attività effettuate da condividere tempestivamente con gli Amministratori ove gli stessi non siano presenti all'incontro;
  - i verbali di verifica ispettiva devono essere sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, in osservanza del sistema di deleghe e procure adottato.
- **Selezione, assunzione e gestione del personale**
- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
  - le richieste di trasferta relative al personale sono effettuate utilizzando le opportune transazioni nel gestionale utilizzato dalla Società, nel rispetto delle tempistiche definite ed adeguatamente approvate;
  - sono definiti e formalizzati i livelli autorizzativi per l'approvazione delle singole richieste di rimborsi spese;
  - le spese di rappresentanza sostenute dai dipendenti sono autorizzate e gestite secondo la normativa interna adottata dalla Società;
  - le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
  - è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
  - la richiesta di assunzione è debitamente tracciata e archiviata;
  - l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio, garantendo la tracciabilità dell'iter di selezione ed assunzione;
  - le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri, in osservanza al sistema di deleghe e procure adottato;
  - non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
  - le lettere di assunzione contengono l'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
  - il rinnovo/variazione del rapporto lavorativo e la conferma del periodo di prova sono formalizzati per iscritto in apposita documentazione, così da garantire la tracciabilità del processo valutativo;
  - la Società definisce preliminarmente e condivide con ciascun dipendente gli obiettivi di performance della risorsa, così da assicurare assoluta trasparenza al processo di valutazione del dipendente ai fini del premio annuale, ove previsto;
  - i criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione.
- **Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008:**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale G "Reati in materia di salute e sicurezza" (art. 25 septies).

- **Tutela della proprietà industriale e intellettuale:**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale D “Delitti contro l’Industria e il Commercio” (art. 25 bis 1).
- **Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi:**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale M “Reati ambientali” (art. 25 undecies).
- **Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni:**
  - sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali;
  - le richieste di donazioni e le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere sottoposte al processo valutativo e autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
  - le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;
  - è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell’utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni;
  - omaggi, sponsorizzazioni e donazioni sono gestite in ossequio alla normativa aziendale implementata;
  - non sono ammessi omaggi che non si caratterizzino per l’esiguità del valore.
- **Gestione delle Vendite:**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale E “Reati societari” (art. 25 ter).”
- **Gestione della Fiscalità:**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale O “Reati tributari” (art. 25 quinquiesdecies).”
- **Gestione dei Finanziamenti Pubblici:**
  - rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Enti Pubblici e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
  - la documentazione trasmessa all’Ente finanziatore è verificata in termini di completezza e correttezza prima dell’invio, ed è sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto del sistema delle procure e deleghe in vigore;
  - tutta la documentazione (elettronica e cartacea) prodotta nell’ambito dei finanziamenti da parte di Enti Pubblici, è conservata a cura della Direzione Amministrativa e Finanza e messa a disposizione su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell’Organismo di Vigilanza. I documenti prodotti nell’ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

## **Parte Speciale B**

### **Reati Informatici (art. 24 bis)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "Taghleef" o "la Società"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef Industries S.p.A. seguenti reati:

- **FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491 BIS C.P.)**  
L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui il comportamento riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.  
I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.  
Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).
- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)**  
Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.  
L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.  
Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.
- **DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)**  
Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.  
Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali

dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:
  - brevetti, disegni, attività di R&S;
  - dati di marketing;
  - informazioni riservate di enti pubblici;
  - informazioni bancarie;
  - parametri per l'attivazione di servizi;
  - dati di fatturazione o di credito;
  - dati relativi a pagamenti.
- Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

1. Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;

- il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
  - il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
  - il personale non può installare programmi sui server, tablet e smartphone, senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
  - il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.
2. In relazione al reato di cui all'art. 24 bis, in particolare con riferimento all'ipotesi di "accesso abusivo" in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero la permanenza in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il controllo del sistema, si evidenzia che l'Azienda, nell'ambito del Registro dei trattamenti redatto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha individuato specifiche misure di sicurezza anche in tale senso.

In particolare, per la protezione di strumenti e dati, da malfunzionamenti, attacchi informatici e programmi che contengono codici maliziosi (virus/malware), l'Azienda ha adottato le seguenti misure:

- **Sistema "Antivirus/Antimalware"** che prevede l'aggiornamento su tutte le postazioni di lavoro e i server della rete; tutti gli incaricati sono stati istruiti, in merito all'utilizzo dei programmi antivirus e, più in generale, sulle norme di comportamento da tenere. Responsabile della procedura di aggiornamento antivirus/antimalware è l'Amministratore di Sistema. Tutti gli incaricati del trattamento sono responsabili dell'applicazione della procedura e delle norme di comportamento aziendali in materia di sicurezza informatica. È necessario che ogni incaricato ponga attenzione su ogni documento di origine esterna (ad esempio allegato di posta elettronica) rivolgendosi all'ufficio IT per chiedere un controllo. Il software antivirus/antimalware è installato su tutti i sistemi aziendali che contengono *dati utente* e su tutti i *client*.
- **Sistema di protezione da "accessi abusivi"** degli elaboratori in rete, realizzata attraverso apposito "Firewall" certificato per le esigenze e necessità del Titolare.

In particolare, si ritiene opportuno segnalare che:

- il sistema di protezione perimetrale prevede il "log" della registrazione delle connessioni a internet a scopo di eventuale controllo;
  - il sistema è configurato in modo che nessuna connessione a internet è possibile dalla rete aziendale se la protezione perimetrale non è attiva;
  - il sistema è ridondante con attivazione automatica del sistema di "backup" in caso di malfunzionamento del sistema principale;
  - il sistema è mantenuto aggiornato con continuità.
- **Automazione aggiornamento dei sistemi operativi:** L'Amministratore di sistema è responsabile del corretto aggiornamento di sistemi operativi, e dei firewall presenti nella struttura.
  - L'Azienda ritiene che l'aggiornamento dei sistemi informatici e dei programmi applicativi, mediante installazione di patch delle versioni correnti od eventualmente mediante aggiornamento degli stessi, costituisca una misura di sicurezza e protezione fondamentale, anche ai sensi della vigente normativa sul

trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). I criteri adottati stabiliscono che la valutazione degli eventuali aggiornamenti disponibili debba essere effettuata con cadenza mensile, procedendo alla loro installazione qualora non si evidenzino motivi o condizioni tecniche che lo rendano impossibile, sconsigliato o rischioso.

- **Gestione organizzata dei Supporti rimovibili** (es. chiavette usb, copie backup su hard disk...) che prevede:
  - custodia ed utilizzo dei supporti tale da impedire accessi non autorizzati (furti inclusi) e trattamenti non consentiti. In particolare, i supporti sono conservati in locali con accesso escluso al pubblico e/o a terzi per il periodo di loro utilizzo e formattati quando è cessato lo scopo per cui i dati sono stati memorizzati su di essi;
  - i supporti contenenti dati particolari o comunque sensibili devono essere conservati in contenitori chiusi, a loro volta posti all'interno di cassette o armadi chiusi a chiave;
  - in ogni caso i dati contenuti nei supporti, quando non più utilizzati, devono essere resi inintelligibili e non ricostruibili tecnicamente. Pertanto, se la loro cancellazione non dà queste garanzie si deve distruggere fisicamente il supporto.

Quale misura di sicurezza assunta dall'Azienda in qualità di titolare del trattamento sulla base del principio "di responsabilizzazione" stabilito dal Regolamento UE 2016/679, l'Azienda ha esteso l'applicazione dei criteri sopra descritti ai supporti contenenti dati personali di qualsiasi natura, anche di tipo comune.

Le misure logiche di sicurezza di cui è dotata l'Azienda per la protezione dei trattamenti che avvengono con strumenti elettronici appaiono nel loro complesso idonee a garantire la necessaria sicurezza ai dati personali trattati e si ritiene che costituiscano un'efficace strumento di protezione dai rischi relativi ai reati che potrebbero essere commessi mediante l'utilizzo di sistemi informatici, oltre a costituire un'efficace protezione delle informazioni aziendali.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate al punto 1, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione dell'infrastruttura tecnologica.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

➤ **Gestione dell'infrastruttura tecnologica**

- il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso *user ID* e *password* strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
- sono predisposti idonei controlli/monitoraggi sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali o attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale e predisposizione di adeguate difese/protezioni fisiche dei server stessi al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale o di personale non autorizzati;
- è previsto un regolamento interno che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g. laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale della Società;
- sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica deve definire i criteri e le modalità per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;
- sono definiti e regolamentati gli accessi fisici alle sale server aziendali;
- gli amministratori di sistema devono essere muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità; il server e i laptop aziendali sono inoltre protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- sono previste regole per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di content filtering a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

## **PARTE SPECIALE C**

### **REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata e i reati transnazionali, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della L. 146/2006, e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "Taghleef" o "la Società"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.) – ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE**  
Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.  
È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.
- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)**  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Gestione dei rapporti con i clienti, nazionali ed internazionali, anche attraverso agenti, distributori e procacciatori;
- Selezione, gestione e monitoraggio dei fornitori e gestione degli acquisti di:
  - materie prime
  - semilavorati e componenti
  - prodotti finiti
  - servizi (ivi comprese le consulenze)
- Partecipazione a partnership/collaborazioni per la realizzazione di linee di distribuzione elettrica;
- Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi compresa la gestione delle note spese).

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali si rimanda anche ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale A – “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nella Parte Speciale H – “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché autoriciclaggio” e nella Parte Speciale M – “Reati Ambientali” ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali, si rimanda anche ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A – “Reati contro la Pubblica Amministrazione, nella Parte Speciale H – “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché autoriciclaggio” e nella Parte Speciale M – “Reati Ambientali”, in aggiunta ai quali è fatto divieto di:

- associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- effettuare operazioni che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti con profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti.

## PARTE SPECIALE D

### **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)**

#### LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e ai reati contro l'industria e il commercio, richiamati dagli artt. 25 bis e 25-bis 1 del D. Lgs.231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che è stata individuata nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**  
Il reato in esame punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Viene punito inoltre chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.  
Trattasi di fattispecie nella quale il soggetto che è in grado di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, intenzionalmente contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza aver partecipato all'attività di contraffazione/alterazione, ne fa semplicemente uso.
- **INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)**  
Il reato in esame punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da €3.500,00 a €35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a €20.000.

- **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)**  
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a €2.065,00.  
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a €103,00.
- **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)**  
Il reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è pervenuto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a €20.000,00.
- **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.)**  
Salva l'applicazione degli art. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a €20.000,00.  
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.  
Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.  
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento e dei reati contro l'industria e il commercio sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Attività di ricerca e sviluppo, progettazione e disegno dei prodotti, anche su richiesta di clienti;
- Gestione della movimentazione in entrata e in uscita di:
  - materie prime;
  - semilavorati;
  - prodotti finiti.*(Attività inserita in via prudenziale)*

- Gestione della commercializzazione dei prodotti;
- Vendita di prodotti con qualità difforme da quella dichiarata sulla scheda tecnica di prodotto o nei cataloghi di vendita;
- Analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di impianto/processo industriale di produzione.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare nomi evocativi, marchi o segni distintivi di prodotti altrui in assenza di una valida licenza o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- far produrre o acquistare per commercializzare prodotti, tramite distributori ed agenti, con marchi o altri segni distintivi, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati al fine di trarne ingiusto profitto;
- mettere in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, ad esempio alterando le dichiarazioni di origine e certificazioni di qualità del prodotto;
- indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità o quantità del prodotto stesso, ad esempio alterando le dichiarazioni di origine e qualità del prodotto commercializzato;
- falsificare e/o alterare le certificazioni del prodotto necessarie per l'attività di importazione, esportazione e riesportazione di materie prime, semilavorati e componenti.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito gli ulteriori presidi di controllo operativo a prevenzione della commissione del reato in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione del reato quali la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

➤ **Acquisti di beni e servizi**

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25).

➤ **Tutela della proprietà industriale e intellettuale**

- la Società ha la responsabilità di predisporre idonee procedure di controllo, attraverso l’inserimento di clausole contrattuali con i fornitori, che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell’ambito dell’attività svolta, i diritti dei terzi;
- la documentazione contrattuale con i fornitori devono contenere clausole contrattuali che prevedano la loro responsabilità anche per l’operato di eventuali sub-fornitori;
- la Società ha la responsabilità di richiedere e gestire le certificazioni del prodotto necessarie ad attestare particolari caratteristiche (o composizioni) dello stesso, anche per l’esportazione in specifici paesi;
- sono definiti specifici controlli sulla qualità e caratteristiche dei prodotti commercializzati, soprattutto in presenza di requirements di certificazione del prodotto, anche per l’esportazione in specifici paesi.

➤ **Gestione delle vendite**

Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale E “Reati societari” (art. 25 ter).”

## **PARTE SPECIALE E**

### **REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

#### **FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dagli art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche “Taghleef” o “la Società”). Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall’art 25 ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. reati “propri”, cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un’adeguata attività di controllo.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)**  
Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)**  
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)**  
Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del Codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
- **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**  
La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.
- **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)**  
Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.  
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)**  
Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)**  
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

- **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
  
- **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è compiuto da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
  
- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)**

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa di dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia stata accettata. Si procede a querela della persona offesa.
  
- **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.)**  
Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
  - Operazioni straordinarie;
  - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
  - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Redazione della bozza di bilancio e delle comunicazioni sociali;
- Approvazione del bilancio e delle comunicazioni sociali in genere;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio e delle riserve;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o delle società controllate;
- Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo del processo produttivo, dell'ambiente di lavoro e della qualità finale del prodotto volte a garantire l'idoneità dell'intero o parziale ciclo produttivo e logistico della Società da parte dei clienti;
- Gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo;
- Gestione delle vendite;
- Gestione di claims e complaints relativamente ai prodotti venduti;
- Gestione di claims e complaints relativamente alle forniture di acquisti di beni e servizi;
- Gestione e definizione di pre-contenziosi e contenziosi;
- Selezione, gestione e monitoraggio dei fornitori e gestione degli acquisti di:
  - materie prime
  - semilavorati e componenti
  - prodotti finiti
  - servizi (ivi comprese le consulenze)
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni suddette, con cui si stabilisca (con modalità che consentano di tenere tracciati i vari passaggi) quali dati e notizie debbono essere forniti alla Direzione Amministrativa, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dalla medesima Direzione;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici e autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti, attivi ovvero passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile di supporto probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio ricevuto ovvero reso;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di soggetti dai quali la società può trarre ingiusto beneficio, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati senza un adeguato procedimento di selezione;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza della controparte, tali da influenzare le conclusioni di un'attività commerciale (acquisto o vendita).

Al fine di prevenire il rischio che Taghleef Industries S.p.A. possa essere imputata dei reati di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati" è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi con gli altri operatori privati, sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo. Con riferimento ai reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) e ostacolo alle attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) si rimanda anche ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione quali:

- Acquisti di beni e servizi
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo
- Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione delle vendite
- Gestione sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

➤ **Acquisti di beni e servizi:**

- in sede di selezione di nuovo fornitore di beni/servizi o consulenti, nonché prima del rinnovo dell'accordo contrattuale precedentemente in vigore tra le parti, la Società sottopone lo stesso ad un adeguato processo di Due Diligence, attraverso il quale valuta il background etico-reputazionale e il potenziale profilo di rischio delle controparti e degli accordi/iniziative/contratti;
- l'esito del processo di Due Diligence, ivi inclusa l'eventuale decisione di non effettuare tale controllo (es. in ragione della consuetudine delle relazioni con il business partner, della sua dimostrata affidabilità, dell'eccellente e riconosciuta reputazione del business partner anche sotto il profilo etico), sono riportati al soggetto/organo in possesso di idonei poteri al fine di autorizzare la formalizzazione del contratto/operazione/iniziativa;
- la Società conduce un controllo preliminare sui propri Business Associate attraverso una modulistica standard (es. Dichiarazione di compliance), riservandosi inoltre di effettuare dei controlli trasversali (es. attraverso ricerche sul web, consultazione di database specifici ecc.);
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale e finanziaria;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi deve avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte;
- al di sotto di determinate soglie minime prefissate, opportunamente motivato, è possibile selezionare uno specifico fornitore, svincolando l'iter dalla procedura comparativa;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è regolamentato da un contratto/lettera di incarico, ovvero da un ordine di acquisto approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- il processo di acquisto deve essere conforme ai limiti di budget e dei poteri di delega assegnati ed è necessaria una esplicita autorizzazione per eventuali extra budget;
- nei rapporti con i fornitori e terzi in genere, non sono ammesse offerte di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale tendenti ad ottenere indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura (es. promesse di vantaggi economici, favori, promesse di assunzione e/o raccomandazioni, promesse di offerte di lavoro ecc.);
- la valutazione del fornitore di beni/servizi viene effettuata sulla base dei costi e delle performances raggiunte;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

➤ **Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo**

- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione Amministrativa ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi e quadratura del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- la Direzione Amministrativa effettua le registrazioni contabili sulla base di dati di bilancio e documenti debitamente comprovati;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- è effettuata un'analisi delle voci di bilancio caratterizzate da un'elevata componente valutativa o da specifici fattori di complessità correlati all'applicazione dei principi contabili o non ricorrenti;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema, i profili di accesso a tale sistema sono identificati dal personale IT sotto la supervisione della Direzione Amministrativa;
- la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali modifiche al piano dei conti sono richieste al personale della Direzione Amministrativa che verifica la sussistenza della richiesta e, in caso di esito positivo, apporta le modifiche;
- i responsabili delle funzioni coinvolte nel processo di formazione della bozza di bilancio d'esercizio o di altre comunicazioni sociali sottoscrivono una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;
- è garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società;
- la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a tutte le funzioni aziendali;
- la Direzione Amministrativa impartisce, al personale contabile, le istruzioni che stabiliscono quali dati, informazioni e stime devono essere fornite, in relazione alle

chiusure contabili, precisando anche le modalità di invio e la tempistica entro la quale tali informazioni devono essere inviate;

- è garantita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'evidenza contabile e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;
- il progetto di bilancio da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione è messo a disposizione dei consiglieri nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento;
- è garantita idonea la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'evidenza contabile e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Direzione Amministrativa.

Con riferimento alla gestione dei flussi monetari e finanziari si rimanda anche ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25), nella Parte Speciale H "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)".

➤ **Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti**

Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25).

➤ **Selezione, assunzione e gestione del personale**

Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25).

➤ **Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni**

Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25) e nella Parte Speciale O "Reati tributari" (art. 25 quinquiesdecies)."

➤ **Gestione delle vendite**

- in sede di selezione di nuovi agenti/distributori/procacciatori d'affari, nonché prima del rinnovo dell'accordo contrattuale precedentemente in vigore tra le parti, la Società sottopone gli stessi ad un adeguato processo di Due Diligence, attraverso il quale valuta il background etico-reputazionale ed il potenziale profilo di rischio delle controparti e degli accordi/iniziativa/contratti;
- l'esito del processo di Due Diligence, ivi inclusa l'eventuale decisione di non effettuare tale controllo (es. in ragione della consuetudine delle relazioni con il business partner, della sua dimostrata affidabilità, dell'eccellente e riconosciuta reputazione del business partner anche sotto il profilo etico), sono riportati al soggetto/organo in possesso di idonei poteri al fine di autorizzare la formalizzazione del contratto/operazione/iniziativa;
- la Società conduce un controllo preliminare sui propri Business Associate attraverso una modulistica standard (esempio Dichiarazione di compliance),

riservandosi inoltre di effettuare dei controlli trasversali (esempio attraverso ricerche sul web, consultazione di database specifici ecc.);

- i contratti di agenzia, distribuzione e lettere di incarico, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- le provvigioni agli agenti sono definite contrattualmente e corrisposte secondo parametri definiti in funzione degli incassi di vendita;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle iniziative commerciali.

## **PARTE SPECIALE F**

### **REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Taghleef"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Taghleef il seguente reato:

- **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 BIS C.P.)**  
Con riferimento alle fattispecie considerata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  - i. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  - ii. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da €1.000 a €2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini della presente norma costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

L'attività che la Società ha individuato come sensibile, nell'ambito dei reati contro la personalità individuale, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tale attività è di seguito riepilogata:

- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento ad affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti (e.g. impresa di raccolta e smaltimento rifiuti, attività di cantiere) e interinali (personale somministrato, cooperative).

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è necessario che siano garantite le seguenti condizioni:

- una retribuzione dei dipendenti conforme ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- condizioni di lavoro adeguate, metodi di sorveglianza (solo nei casi previsti dalla legge) e situazioni alloggiative non degradanti.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- garantire il rispetto della normativa sul lavoro, ivi inclusi i livelli retributivi minimi previsti dai contratti collettivi applicabili, nonché degli adempimenti contributivi e fiscali;
- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- effettuare, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g. nell'ambito di appalti e subappalti), adeguate verifiche reputazionali;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, nonché da parte di eventuali sub-fornitori;
- assicurare condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative idonee.

Ai Destinatari è fatto inoltre divieto di:

- instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento e in particolare:
  - che corrispondono retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - che violano la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - che permettono la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - che sottopongono i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai fini di prevenire la commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la Società prescrive il monitoraggio delle condizioni lavorative dei suoi dipendenti e dei dipendenti delle società terze di cui sia avvale (e.g. cooperative, agenzie di somministrazione del lavoro etc.) relativamente a orario lavorativo, condizioni retributive, impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione dei reati contro la personalità individuale, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Acquisti di beni servizi e consulenze;
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

- **Acquisti di beni servizi e consulenze**
  - nel processo di selezione dei fornitori esterni la cui attività prevede prestazioni di manodopera, deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate in merito al rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
  - i fornitori sono sottoposti a monitoraggio periodico e a verifiche a campione in relazione al rispetto degli indicatori relativi a regolarità, congruità e coerenza retributiva, rispetto della normativa legata all'orario di lavoro, ferie, periodi di riposo etc., rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in generale relativamente alle condizioni di lavoro delle proprie maestranze impiegate nelle lavorazioni affidate dalla Società.

- **Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008**
- Con riferimento ai fornitori di servizi che implicano l'utilizzo di manodopera della controparte, la Società autorizza all'accesso presso i propri locali unicamente lavoratori i cui nominativi siano stati tempestivamente comunicati dal fornitore preliminarmente all'avvio delle attività;
  - Con riferimento al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale G – "Reati in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro".

## **PARTE SPECIALE G**

### **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Taghleef"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**  
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
- **LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)**  
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309.  
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €123 a €619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €309 a €1.239.  
Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da €500 a €2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.  
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), presso gli uffici, lo stabilimento produttivo e presso trasferite all'estero;
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) con riferimento:
  - contratti di appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori, manutenzioni straordinarie, rifacimento forni, installazioni impianti o macchinari e ampliamento impianti;
  - gestione dell'operatività nei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV per attività edili e/o impiantistiche presso i punti, gli uffici e il sito logistico;
  - gestione dell'operatività presso il proprio sito logistico da parte delle cooperative incaricate di svolgere attività per conto della Società.
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 e tutte le prescrizioni emanate dal Governo e dalle Autorità competenti su base nazionale e regionale.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Società, attraverso il proprio Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative, svolte nelle proprie sedi di lavoro o nelle sedi dei propri clienti, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di

protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;

- ai Datori di Lavoro, e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza:

- assicurare l'erogazione di attività di formazione e informazione continua dei dipendenti tramite effettuazione di corsi in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro, dedicati sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione/protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente;
- assicurare l'informazione dei dipendenti delle ditte appaltatrici che effettuano interventi di riparazione e manutenzione presso le Sedi sociali attraverso illustrazione e consegna di documentazione informativa specifica, relativa al Sito interessato, che fornisca dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio e adeguamento ed erogare regolarmente sessioni di formazione generale e specifica, sulla base dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire un sistema di monitoraggio basato su riunioni periodiche – strutturate su livelli diversi e con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese appaltatrici – aventi ad oggetto le tematiche e le competenze/responsabilità connesse alle tematiche di salute e sicurezza;
- prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report periodico, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;

- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e i poteri loro assegnati, tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli Addetti al primo soccorso, il Medico Competente e la Squadra Antincendio, dando notizia della loro nomina all'interno della Società;
- formalizzare e assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; inoltre formalizzare un sistema di spesa coerente con le responsabilità assegnate;
- formalizzare e pianificare adeguate attività di formazione per la totalità dei soggetti, come previsto dalla normativa vigente;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati a operare e assicurare la corretta predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- verificare che i contratti di appalto di servizi, ovvero di lavori, contengano apposite clausole inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi i costi sulla sicurezza connessi all'esperimento dell'attività;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- indentificare, in osservanza a quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ("Cantieri temporanei o mobili"), figure di comprovata professionalità per l'esperimento degli incarichi previsti dalla normativa di settore, tra cui Responsabile dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nonché in fase di Esecuzione e predisporre la documentazione prescritta dalla normativa, tra cui Piano Operativo per la Sicurezza e Piano di sicurezza e Coordinamento;
- assicurare l'informazione dei propri dipendenti circa i rischi per la salute e sicurezza degli stessi nelle attività di lavoro da remoto "smart working", dando precisa informativa ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81 e s.m.i., anche mediante trasmissione telematica ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i.
- implementazione di attività di verifica e controllo in relazione alle società appaltatrici.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

## **PARTE SPECIALE H**

### **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti reati di ricettazione, riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dagli art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche “la Società” o “Taghleef”). Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**  
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose proveniente da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da €516,00 a €10.329,00.  
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose proveniente da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7 bis).  
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a €516,00 se il fatto è di particolare tenuità.
- **RICICLAGGIO (ART. 648- BIS C.P.)**  
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €1.032 ad €15.493.  
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.  
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  
Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.
- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART.648-TER C.P.)**  
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €1.032 ad €15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

- **AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da €5.000 a €25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da €2.500 a €12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della stessa, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti di:
  - materie prime;
  - semilavorati e componenti;
  - prodotti finiti;
  - servizi.
- Acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi anche in occasione di ampliamento della linea produttiva;
- Gestione dei rapporti con i clienti, nazionali ed internazionali, anche attraverso agenti, distributori e procacciatori. (Attività inserita in via prudenziale)
- Selezione, gestione e monitoraggio dei fornitori e gestione degli acquisti di:
  - materie prime

- semilavorati e componenti
- prodotti finiti
- servizi (ivi comprese le consulenze)
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti
  - Gestione amministrativa e contabile del magazzino
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari (ivi compresa la gestione della piccola cassa);
- Pagamenti intercompany e gestione dei finanziamenti infragruppo;
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio;
- Gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento intercompany.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, ai Destinatari è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e autoriciclaggio preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- la Società definisce le modalità di accertamento, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni, in via esemplificativa e non esaustiva, sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali etc.);
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Acquisti di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo;
- Gestione delle vendite.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

### ➤ **Acquisti di beni e servizi**

In aggiunta ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- l'acquisto di beni e servizi è documentato tramite un contratto/lettera di incarico, ovvero un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- la Direzione Amministrativa effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;
- il processo di acquisto deve essere conforme ai limiti di budget e dei poteri di delega assegnati ed è necessaria una esplicita autorizzazione per eventuali extra budget.

### ➤ **Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo**

In aggiunta ai presidi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale E – Reati Societari:

- l'apertura/chiusura dei conti correnti è preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- la Direzione Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- la Direzione Amministrativa predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;
- la Direzione Amministrativa può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- tutti gli incassi devono essere abbinati ad una specifica partita, devono trovare adeguata giustificazione e sono contabilizzati a cura della Direzione Amministrativa;

- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio e in ogni caso secondo quanto stabilito dalla Parte Speciale O "Reati tributari";
- le valutazioni sulla sostenibilità dell'investimento di acquisti e di vendita di azioni proprie o di società terze sono adeguatamente documentate e tracciate, unitamente alla definizione dei piani industriali a supporto delle stesse.

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia minima stabilita dalla norma vigente;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite previsto dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta da parte del CFO;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa;
- per le operazioni infragruppo sono formalizzati specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti.

Con riferimento al processo di formazione del Bilancio e i rapporti con gli Organi di Controllo si rimanda anche ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25) e nella Parte Speciale E "Reati Societari".

#### ➤ **Gestione delle Vendite**

- i processi decisionali e autorizzativi relativi alle vendite devono essere posti in essere da soggetti dotati di adeguati poteri, nonché devono essere sempre accuratamente documentati e verificabili;
- i rapporti con i clienti o partner commerciali devono essere verificabili attraverso documentazione contrattuale e/o ordine di vendita completi ed idonei a definire chiaramente ogni obbligo/diritto di entrambe le parti;
- sono effettuate verifiche sulla controparte commerciale (es. cliente/partner) in fase antecedente la trattativa commerciale.
- Con riferimento al processo di formazione di Gestione delle Vendite si rimanda anche ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25) e nella Parte Speciale E "Reati Societari".

## **PARTE SPECIALE I**

### **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs. 231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Taghleef"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171 BIS, LEGGE N. 633/1941 CO. 2)**  
Tale articolo punisce chiunque (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
  - abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per software;
  - ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per software;
  - concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori, tramite qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
  
- **DIVULGAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO ATTRAVERSO RETE TELEMATICA (ART. 171, LEGGE N. 633/1941)**  
In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:
  - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
  - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

- **VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171 SEPTIES, LEGGE N. 633/1941)**  
Tale articolo punisce, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 171 ter L. 633/1941, anche:
  - produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  - salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti all'art. 181 bis comma 2 della Legge 633/1944.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

In linea generale, è fatto divieto di:

- utilizzare e in particolare diffondere al pubblico, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse, nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto;
- riprodurre immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- riprodurre banche dati e, più in generale, qualsiasi supporto sottoposto a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;

- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. “P2P”, di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all’interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l’opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- utilizzare, duplicare e riprodurre il software che consentirebbe alla società un risparmio dei costi per l’acquisto o il rinnovo della licenza.

Si evidenzia che, nell’ambito delle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) l’Azienda ha impartito specifiche direttive in tal senso, redigendo, oltre al Registro dei trattamenti, anche un Regolamento interno per il trattamento dei dati personali ed un Regolamento per il corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sistemi di comunicazione, ove vengono espressamente indicate tutte le prescrizioni da adottare in materia.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d’autore, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Tutela della proprietà industriale ed intellettuale;
- Gestione dell’infrastruttura tecnologica.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare, in aggiunta principi di controllo riportati nella Parte Speciale B – Reati Informatici:

- **Tutela della proprietà industriale ed intellettuale**
  - svolgimento di verifiche da parte delle funzioni preposte del corretto utilizzo di brevetti e marchi in termini di violazione della proprietà intellettuale ed industriale antecedentemente all’attività di deposito degli stessi;
  - predisposizione di idonee procedure di controllo sull’intera filiera produttiva e distributiva attraverso l’inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell’ambito dell’attività svolta, i diritti dei terzi;
  - inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la responsabilità di quest’ultimi anche per l’operato di eventuali sub-fornitori.

➤ **Gestione dell'infrastruttura tecnologica**

In via generale, per il processo in oggetto:

- gli acquisti di software sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla Funzione IT;
- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- i contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie prevedono inoltre l'inserimento di apposite clausole che vincolano l'agenzia di comunicazione al rispetto dei principi fondamentali del Codice etico della Società.

## **PARTE SPECIALE L**

### **INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Taghleef"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Taghleef il seguente reato:

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P) – ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE**  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altre utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest’ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all’Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- evitare o falsare la responsabilità della Società in un procedimento penale;
- proteggere o migliorare la posizione della Società nel procedimento penale.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, e alle procedure di controllo di cui alla Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria relativamente al seguente processo sensibile di riferimento.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

- **Rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e con le Autorità Amministrative Indipendenti**
  - è fatto divieto di tenere una condotta ingannevole o comportamenti volti ad influenzare l’indipendenza di giudizio dei Giudici competenti, consulenti tecnici e con i loro ausiliari incaricati di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive (es. al fine di evitare sanzioni per la Società);
  - è fatto divieto di presentare ai Giudici informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge/normativi.

## **PARTE SPECIALE M**

### **REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Taghleef"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)**  
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €10.000,00 a €100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- **DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)**  
Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.  
È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- **DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)**  
Se taluno dei fatti di cui agli art. 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)**  
Tale reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €10.000,00 a €50.000,00.  
La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
  - delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
  
- **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)**  
Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI del codice penale, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.  
Quando l'associazione di cui l'art. 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI del Codice penale, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416 bis sono aumentate.  
Le pene esposte sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
  
- **SANZIONI PENALI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (ART. 137 D.LGS. 152/2006)**  
Tale reato potrebbe essere commesso non adempiendo in maniera corretta ai divieti previsti in materia di scarichi di acque di prima pioggia e occultandone la realizzazione e gli effetti. A titolo esemplificativo la fattispecie potrebbe concretizzarsi nei casi di:
  - scarichi di acque di prima pioggia senza autorizzazione, ad autorizzazione scaduta, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o superandone i limiti previsti;
  - scarichi nel suolo o nel sottosuolo nei casi previsti dalla legge;
  - non corretta gestione degli scarichi;
  - in caso di emergenza per lo spandimento accidentale di olio/idrocarburi che può defluire nella rete di scarico delle acque meteoriche;
  - apertura di nuovi scarichi senza la debita autorizzazione.
  
- **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ANCHE IN CONCORSO CON SOCIETÀ TERZE CUI VIENE AFFIDATO IL SERVIZIO) (ART. 256 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/2006)**
  1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
    - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da €2.600 a €26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €2.600 a €26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.
  2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €2.600 a €26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da €5.200 a €52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
  4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
  5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
  6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da €2.600 a €26.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.600 a €15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
  7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli art. 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €260 a €1.550.
  8. I soggetti di cui agli art. 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €8.000 a €45.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo art. 234.
  9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli art. 233, 234, 235 e 236.
- **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006)**
    1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.600 a €15.500; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €26 a €160.
    2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.600 a €15.500. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €15.500 a €93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
    3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da €1.040 a €6.200 per i rifiuti non pericolosi e da €2.070 a €12.400 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano

- frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.600 a €9.300. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
  5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €260 a €1.550. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, co. 1, o del formulario di cui all'art. 193.
- **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006)**  
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli art. 28, 30, 32-bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'art. 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
  - **REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (ART. 279 D.LGS. 152/2006) E REATI IN MATERIA DI OZONO E ATMOSFERA (ART. 3 L.549/1993)**  
In linea di principio, tali reati possono essere commessi attraverso:
    - l'assenza di autorizzazione per punti di emissione che necessitino di autorizzazione;
    - l'omessa realizzazione delle analisi dei fumi nei punti di emissione sotto autorizzazione.

## IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Espletamento degli adempimenti disposti dall'Autorità in materia di emissioni in atmosfera - anche in riferimento agli autocontrolli previsti dalla legge in presenza di autorizzazioni;
- Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva e di stabilimento;
- Gestione degli aspetti ambientali legati ai processi produttivi;
- Attività legate alla gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico (*Attività inserita in via prudenziale*);
- Attività legate alla gestione e manutenzione dei macchinari contenenti materiali ad alta radioattività (*Attività inserita in via prudenziale*).

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;

- adoperarsi prontamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei reati ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel mare, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni o di altre sostanze inquinanti;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

- **Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi**
  - la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
  - la Società definisce le competenze e le responsabilità operative delle varie funzioni coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti;
  - la Società identifica il personale incaricato alla gestione degli impatti ambientali con indicazione di compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
  - è garantita la formalizzazione di contratti ad hoc per lo smaltimento dei rifiuti da parte di soggetti con idonei poteri;

- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalla norma di legge;
- è garantita la corretta archiviazione del registro rifiuti e dei relativi formulari;
- sono definiti i ruoli e le responsabilità dei dipendenti coinvolti nella gestione dei formulari;
- i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;
- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
- sono previste modalità e criteri per il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;
- sono definiti adeguati piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali;
- la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in condizioni di massima prevenzione ambientale.
- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale applicandole alla propria attività;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente dagli impatti dell'attività produttiva;
- svolgere gli adempimenti e predisporre la relativa documentazione nei confronti degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, nel rispetto delle normative vigenti con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazione di conflitto di interesse;
- il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita.

## **PARTE SPECIALE N**

### **REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dagli art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche “la Società” o “Taghleef”). Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale di Taghleef il seguente reato:

- **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE (ART. 22 CO. 12 BIS E ART. 12 CO. 3, 3 BIS, 3 TER E 5 D.LGS. 286/1998)**  
Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:
  - a) Se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
  - b) Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  - c) Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis, c.p.In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO**

L’attività che la Società ha individuato come sensibile, nell’ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Di seguito si riporta l'attività sensibile identificata:

- Assunzione e successiva gestione del rapporto di lavoro con personale extracomunitario, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - Richiesta di verifica del permesso di soggiorno;
  - Monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
  - Verifica dei limiti di età;
  - Verifica delle condizioni di lavoro.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Inoltre, ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

- **Selezione, assunzione e gestione del personale**
  - la Funzione HR gestisce correttamente e tempestivamente tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
  - la Funzione HR verifica la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
  - la Funzione HR effettua attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo

## **PARTE SPECIALE O**

### **REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari, richiamati dagli art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche “la Società” o “Taghleef”). Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (CHE DETERMINANO UN PASSIVO FITTIZIO UGUALE O SUPERIORE A 100.000 €) (ART. 2, COMMA 1 E 2 BIS D.LGS. 74/2000)**  
È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  
È punita la condotta di chi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all’IVA, elementi passivi fittizi il cui ammontare non superi complessivamente €100.000. In tali circostanze si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)**  
È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi e/o crediti e/o ritenute fittizi, quando congiuntamente ricorrono le condizioni previste dall’art. 3, co. 1 lett. a) e b) (i.e. valore imposta evasa, ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione o dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta).
- **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)**  
Fuori dei casi previsti dagli art. 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  - a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a €100.000;
  - b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)**

È punita la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad €50.000.

È punita inoltre la condotta di chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad €50.000.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (PER IMPORTI UGUALI O SUPERIORI A €100.000) (ART. 8, COMMA 1 E 2 BIS D.LGS. 74/2000)**

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'art. 39 D.L. 124/19 ha modificato l'art. 8 D.Lgs. 74/2000 introducendo il comma 2-bis che punisce la condotta (prevista al co. 1 dell'art. 8) di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a €100.000.

- **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)**

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. 74/2000)**

È punito chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti e/o inesistenti, per un importo annuo superiore a €50.000.

- **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)**  
È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative alle imposte summenzionate, di valore complessivo superiore ad €50.000, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.  
In aggiunta, è punito chiunque indichi (al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori) nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi superiori ad €50.000.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Selezione, assunzione e gestione del personale (ivi compresa la gestione delle note spese);
- Selezione, gestione e monitoraggio dei fornitori e gestione degli acquisti di:
  - materie prime
  - semilavorati e componenti
  - prodotti finiti
  - servizi (ivi comprese le consulenze)
- Gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento Intercompany;
- Gestione delle vendite, anche per il tramite degli agenti, procacciatori e distributori;
- Gestione degli investimenti in beni strumentali e degli adempimenti necessari all'ottenimento del credito d'imposta e di agevolazioni fiscali (esempio Iperammortamento, Patent Box);
- Gestione della fiscalità e delle attività relative alle dichiarazioni tributarie in genere:
  - calcolo del tributo;
  - verifica della documentazione;
  - compilazione della dichiarazione;
  - sottoscrizione della dichiarazione.

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
  - Operazioni straordinarie;
  - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
  - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Gestione e definizione di precontenziosi e contenziosi.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a Destinatari è richiesto di:

- rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- redigere, ai fini dell'accertamento del tributo, le dichiarazioni fiscali curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria;
- assicurare che l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dalla Direzione Amministrativa;
- svolgere delle verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
- effettuare delle verifiche circa l'esistenza e l'identità della controparte dell'operazione;
- svolgere delle verifiche in merito ai dati relativi alle imposte da liquidare, alle relative scadenze e per la predisposizione della documentazione e determinazione degli importi di imposte e tasse;
- garantire una periodica attività di aggiornamento/formazione delle persone che intervengono nel processo di definizione/controllo delle imposte;
- attuare una segregazione dei compiti tra chi partecipa al processo di formalizzazione delle dichiarazioni e calcolo delle imposte e tra chi autorizza il pagamento;
- garantire il monitoraggio costante dell'attività dei soggetti esterni ai quali è affidata l'attività di revisione del bilancio e degli adempimenti fiscali.
- conservare i documenti fiscali, allegati alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nel rispetto delle prescrizioni normative in essere;
- impostare il rapporto con le società del Gruppo nel rispetto dei principi generali di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, lealtà e buona fede;
- gestire gli asset aziendali nel rispetto del principio di trasparenza delle operazioni poste in essere, al fine di escludere la sottrazione dello stesso al soddisfacimento del debito fiscale;

- sviluppare e promuovere relazioni con la Direzione Amministrativa improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine, laddove la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, fare ricorso ad un'ulteriore valutazione professionale (c.d. second opinion) ovvero a forme di dialogo preventivo con l'Amministrazione finanziaria, al fine di individuare, di comune accordo, all'individuazione il corretto regime fiscale applicabile;
- adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa tributaria e presentare le relative dichiarazioni in ossequio ai termini di legge.
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti con i fornitori/clienti e partner in affari (commerciali e finanziari).

Inoltre, è fatto loro espresso divieto di:

- emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma ordine ovvero della prestazione effettivamente posta in essere;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con la controparte;
- effettuare pagamenti senza previa verifica della presenza del bene servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto del bene/servizio;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con la controparte;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi ovvero passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio ricevuto ovvero reso;
- indicare, al fine di evadere/eludere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
- omettere, essendovi obbligati, la presentazione della dichiarazione dei redditi, sul valore aggiunto e di sostituto di imposta;
- di ricorrere all'istituto della compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando crediti d'imposta inesistenti o non spettanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria al fine di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati tributari, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Acquisti di beni e servizi
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo
- Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione dell'infrastruttura tecnologica
- Gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi
- Gestione delle vendite
- Gestione della fiscalità

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

- **Acquisti di beni, servizi e consulenze**  
In aggiunta ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25) e nella Parte Speciale E – "Reati societari" (art. 25 ter):
  - le fatture passive devono essere intestate a controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni di cui è stata preventivamente verificata l'esistenza e l'identità e l'oggetto delle stesse deve corrispondere a beni/servizi effettivamente ricevuti;
  - devono essere garantite la correttezza dell'oggetto della prestazione, l'identificazione della controparte, la veridicità e coerenza degli importi contenuti nelle fatture/documentazione attestante la ricezione di beni e/o servizi, rispetto alle prestazioni conseguite.
- **Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda anche ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25), nella Parte Speciale E "Reati societari" (art. 25 ter) e nella Parte Speciale H "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio" (art. 25 octies).
- **Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda anche ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25).

- **Selezione, assunzione e gestione del personale**  
In aggiunta ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25):
  - la Società cura il calcolo delle ritenute relative al personale e la elaborazione e presentazione delle dichiarazioni relative ai sostituti d'imposta;
  
- **Gestione dell'infrastruttura tecnologica**  
In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società, in aggiunta principi di controllo riportati nella Parte Speciale B – Reati Informatici (art. 24 bis).
  
- **Gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi**  
In aggiunta ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25):
  - sponsorizzazioni, donazioni e omaggi erogati e/o ricevuti sono gestiti, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, in ossequio alle prescrizioni contenute nella normativa tributaria vigente;
  - sponsorizzazioni, donazioni e omaggi erogati e/o ricevuti sono contabilizzati in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile e al fine di garantire che il processo decisionale sia verificabile.
  
- **Gestione della Fiscalità**
  - sono definiti e formalizzati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti fiscali;
  - le attività propedeutiche alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali vengono gestite nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e monitorate dalla Direzione Amministrativa;
  - nel processo di determinazione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, è garantito lo scambio reciproco di informazioni tra la Direzione Amministrativa e le altre Funzioni coinvolte i consulenti esterni in modo da risolvere, preventivamente, eventuali dubbi interpretativi in merito alla disciplina fiscale da applicare;
  - è garantito il rispetto della segregazione dei ruoli tra chi partecipa al processo di formazione delle dichiarazioni e calcolo delle imposte e tra chi ne autorizza il pagamento;
  - la Direzione Amministrativa, anche con il supporto di un consulente esterno, periodicamente effettua delle verifiche in merito alla correttezza dei dati elaborati relativi alle imposte da liquidare e della documentazione in materia fiscale, in modo da garantire l'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
  - la Società garantisce il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente;
  - la bozza della dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto viene predisposta da un consulente esterno adeguatamente contrattualizzato;
  - la Direzione Amministrativa sottopone le bozze di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto anche al Revisore Legale dei conti, al fine di ottenere una opinione positiva, preventiva alla sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni;
  - la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto viene sottoscritta secondo il sistema dei poteri in essere della Società;
  - in sede di liquidazione periodica dell'IVA, viene effettuato un controllo inerente la correttezza del credito IVA vantato dalla Società;
  - la Società verifica inoltre la presenza e la correttezza di eventuali crediti d'imposta;

- la Società invia elettronicamente per il tramite di un consulente esterno abilitato la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa rilevante in materia;
- la Società invia elettronicamente i modelli F24 per il versamento di tributi, contributi e nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa rilevante in materia;
- le decisioni in riferimento alla cessione/vendita degli asset societari vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società previo esperimento di apposite due diligence (anche in relazione alle tematiche fiscali);
- la Società, preventivamente all'avvio di operazioni di disposizione degli asset aziendali (beni immobili, beni mobili di qualsiasi tipo, anche immateriale afferenti al patrimonio aziendale o nella disponibilità della Società), verifica l'esistenza di procedure di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria e/o la presenza di procedure di transazioni fiscali per il pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni derivanti dal pagamento delle citate imposte;
- qualora da eventuali indagini dell'Amministrazione Finanziaria emerga una potenziale sanzione pecuniaria in capo alla Società, gli Amministratori si attivano al fine di accantonare la somma contestata in sede di processo verbale di contestazione dall'Autorità così da evitare che possano verificarsi eventuali condotte di distrazione;
- la Direzione Amministrativa cura, con il supporto di un consulente esterno, l'aggiornamento interno sulla base delle novità normative, giurisprudenziali e di best practice rilevanti in materia fiscale;
- deve essere garantita l'archiviazione della documentazione, di cui è obbligatoria la conservazione per legge;
- la Società definisce le modalità operative di gestione e conduzione del processo di gestione degli adempimenti fiscali;
- la Società definisce inoltre le modalità operative di archiviazione e manutenzione della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione ex lege.

Infine, con riferimento ai processi di "Acquisti di beni e servizi", "Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo", "Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti", "Gestione dell'infrastruttura tecnologica", nonché "Gestione delle Vendite", si rinvia, oltre che alle Parti Speciali indicate, anche ai principi presenti nelle procedure applicative adottate dalla Società.

## **PARTE SPECIALE P**

### **REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)**

#### **LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di contrabbando, richiamati dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Taghleef Industries S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Taghleef"). Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Taghleef i seguenti reati:

- **CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI (ART. 282 D.P.R. 43/1973)**  
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
  - a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
  - b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
  - c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
  - d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
  - e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
  - f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
  
- **CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ART. 287 D.P.R. 43/1973)**  
Tale reato punisce chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione. La pena prevede una multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
  
- **CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI (ART. 288 D.P.R. 43/1973)**  
Tale reato punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. La pena prevede una multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- **ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (ART. 292 D.P.R. 43/1973)**  
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
- **PENA PER IL CONTRABBANDO IN CASO DI MANCATO O INCOMPLETO ACCERTAMENTO DELL'OGGETTO DEL REATO (ART. 294 D.P.R. 43/1973)**  
Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 500.000. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.
- **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (ART. 295 D.P.R. 43/1973)**  
Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.  
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:
  - a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
  - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a €100.000.  
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di €50.000 e non superiore a €100.000.
- **DIFFERENZE TRA IL CARICO ED IL MANIFESTO (ART. 302 D.P.R. 43/1973)**  
Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.  
Se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche degli altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.  
Per ogni collo nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
- **DIFFERENZE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE PER ESPORTAZIONE DI MERCI CON RESTITUZIONE DI DIRITTI (ART. 304 D.P.R. 43/1973)**  
Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

Se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.

Tali disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

- **MANCATO SCARICO DELLA BOLLETTA DI CAUZIONE. DIFFERENZE DI QUANTITÀ (ART. 305 D.P.R. 43/1973)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo allo intero ammontare dei diritti di confine.

Se all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.

- **DIFFERENZE DI QUALITÀ RISPETTO ALLA BOLLETTA DI CAUZIONE (ART. 306 D.P.R. 43/1973)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta a un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza.

Qualora si tratti di merci destinate al transito, e alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

- **DIFFERENZE NELLE MERCI DEPOSITATE NEI MAGAZZINI DOGANALI PRIVATI (ART. 308 D.P.R. 43/1973)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, qualora nella verifica delle merci immessi in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il commissionario del magazzino è punito con l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena dell'ammenda stabilita al comma precedente, calcolata sull'intera differenza senza tener conto di detto calo.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui sia già stata precedentemente accertata a suo carico, in un magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità superiore al venti per cento, anche relativa a merci di diversa qualità, egli è privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della

stessa specie costituenti la parte ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

- **DIFFERENZE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE DI MERCI DESTINATE ALLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE (ART. 310 D.P.R. 43/1973)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione. Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione. L'ammenda non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.

- **DIFFERENZE DI QUALITÀ NELLA RIESPORTAZIONE A SCARICO DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (ART. 311 D.P.R. 43/1973)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica l'ammenda non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

- **DIFFERENZE DI QUALITÀ NELLA REIMPORTAZIONE A SCARICO DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE (ART. 312 D.P.R. 43/1973)**

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica l'ammenda non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa. Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

- **DIFFERENZE DI QUANTITÀ RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE PER RIESPORTAZIONE E PER REIMPORTAZIONE (ART. 313 D.P.R. 43/1973)**  
Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti. Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.
  
- **OMISSIONE O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE (ART. 318 D.P.R. 43/1973)**  
È punito con l'ammenda da lire ottocento a milleduecento chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95.
  
- **INOSSERVANZA DI FORMALITÀ DOGANALI (ART. 319 D.P.R. 43/1973)**  
È punito con l'ammenda da lire ottocento a lire cinquemila chiunque:
  - a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine;
  - b) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227.  
È punito con l'ammenda da lire 1.800 a lire 2.000 chiunque:
  - a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
  - b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati in materia di contrabbando, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, quali a titolo esemplificativo:
  - Dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali).
  - Dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE).
  - Altre dichiarazioni relative al traffico doganale.
- Nell'ambito degli adempimenti previsti per la gestione dell'attività di import, gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali competenti (esempio Autorità Doganali, Guardia di Finanza etc.) in caso di verifiche e ispezioni.

- Gestione delle attività relative alle dichiarazioni doganali in genere:
  - elaborazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti;
  - verifica della documentazione;
  - sottoscrizione della dichiarazione doganale.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- osservare tutte le norme poste dalla legge e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia doganale e presentare le relative dichiarazioni in ossequio ai termini di legge;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nelle relazioni con le Autorità Tributarie e Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;
- identificare i ruoli e le figure coinvolte per la gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa doganale rilevante;
- corredare tutta la merce in esportazione e/o riesportazione, anche temporanea, di tutta la documentazione richiesta dalla normativa doganale rilevante (e.g. Certificati di Origine, Certificati di Circolazione documentazione per prodotti soggetti a regimi speciali, etc.);
- trasmettere all'Autorità Doganale tutta la documentazione prevista dalla normativa rilevante in materia (e.g. Certificati di Origine, Certificati di Circolazione documentazione per prodotti soggetti a regimi speciali, etc.);
- richiedere l'intervento di un consulente specializzato in caso di dubbi e/o criticità relativamente agli adempimenti prescritti dalla normativa doganale rilevante;
- curare i rapporti con gli spedizionieri, assicurando la corretta ricezione e sottoscrizione della documentazione richiesta ai fini doganali.

Inoltre, è fatto loro espresso divieto di:

- alterare o falsificare non solo documenti informatici ma anche di qualsiasi altra natura, rilevanti ai fini doganali;
- esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle Autorità Doganali, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione;
- rilasciare dichiarazioni non veritiere circa la quantità e qualità della merce spedita;
- importare e/o esportare merci e/o beni in generale in violazione della normativa doganale rilevante, anche internazionale;
- occultare merci nell'ambito delle ispezioni operate dall'Autorità Doganale;

- rilasciare dichiarazioni che non attestano la veridicità di quantità e qualità della merce spedita.

Con riferimento ai reati di contrabbando, si rimanda anche ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale C – “Reati di criminalità organizzata”.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati in materia di contrabbando, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti;
- Gestione delle vendite;
- Gestione della fiscalità:

Tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

In particolare:

### ➤ **Acquisti di beni, servizi e consulenze:**

Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda anche ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25), nella Parte Speciale C – “Reati di criminalità organizzata” (art. 24-ter), nella Parte Speciale H “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” e nella Parte Speciale O “Reati tributari”.

In aggiunta ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nelle Parti Speciali sopra richiamate:

- la Società si avvale di spedizioniere opportunamente qualificato e in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa rilevante in materia;
- il contratto con lo spedizioniere definisce in modo chiaro i servizi/prestazioni connessi agli adempimenti in ambito doganale;
- i contratti conclusi con i clienti definiscono in modo chiaro le obbligazioni delle parti in relazione agli adempimenti in ambito doganale;

### ➤ **Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative indipendenti:**

In aggiunta ai principi di condotta e comportamento e presidi di controllo enucleati nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25):

- la Società assicura il corretto esperimento delle attività connesse ai rapporti con le dogane nonché con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo delle attività di importazione e esportazione e al corretto versamento dei dazi doganali dovuti *ex lege*;
- la Società verifica la corretta predisposizione della documentazione prevista ex Legge 185/1990;

- la Società, anche con l'ausilio di consulenti opportunamente contrattualizzati, verifica la correttezza nonché la congruità della documentazione da sottoporsi all'Autorità Doganale sulla base della normativa vigente in materia;
  - la documentazione necessaria agli adempimenti doganali richiesti ex lege è sottoscritta e presentata secondo il sistema di potere e deleghe adottato dalla Società;
  - la Società assicura l'identificazione, all'interno del sistema di procure in essere, dei soggetti incaricati ad intrattenere rapporti con i Pubblici Ufficiali, anche in caso di visite ispettive e il rilascio di apposite deleghe in caso di delega dell'attività a un terzo;
  - è assicurata la preventiva approvazione da parte dei soggetti incaricati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione della documentazione da trasmettere, unitamente ai verbali rilasciati a fronte di visite ispettive o accertamenti;
  - è assicurata la definizione dei criteri di supporto ai funzionari della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, che prevedano l'affiancamento di due dipendenti appartenenti a diversa funzione, ovvero la formalizzazione delle motivazioni per cui non ciò sia stato possibile;
  - la Società ha individuato ruoli, responsabilità e modalità operative nella gestione delle attività di import/export;
  - in caso di dubbi o necessità di interpretazioni della normativa di settore la Società richiede apposita opinion ad un consulente specializzato in materia doganale;
  - la Società garantisce il corretto svolgimento delle operazioni doganali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, da parte della Direzione Amministrativa;
  - la correttezza documentazione allegata alla merce trasportata e/o da sottoporre all'Autorità Doganale è verificata dalla funzione Magazzino di concerto con lo Spedizioniere. Tale documentazione è sottoscritta in conformità al sistema dei poteri in essere alla Società;
  - la Società definisce, traccia e registra tutte le operazioni di importazione, esportazione, reimportazione e riesportazione, anche temporanee;
  - la Società assicura la verifica e la registrazione delle merci in entrata e in uscita da parte della funzione Supply Chain (Magazzino);
  - è garantita la presenza della "clausola 231/etica" all'interno dei contratti stipulati con i vettori che intrattengono i rapporti con le Dogane per conto della Società;
  - la Società assicura che sia verificata l'approvazione dei pagamenti dei dazi doganali secondo il sistema di procure e deleghe adottato dalla Società.
- **Gestione delle vendite:**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale E – “Reati societari” (art. 25 ter).
- **Gestione della fiscalità**  
Con riferimento al presente processo sensibile, si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale O – “Reati tributari” (art. 25 quinquiesdecies).